

APPELLO 8/2012
Campionato Zonale Classe 470
Yacht Club Cagliari
ITA 4051 c/ ITA 4295

Regola 15 - Acquisire il Diritto di Rotta: Quando una barca acquisisce il diritto di rotta, essa deve inizialmente dare all'altra barca lo *spazio per tenersi discosta*, a meno che non acquisisca tale diritto a causa di azioni dell'altra barca.

Tenersi discosta: Una barca *si tiene discosta* da un'altra se quest'ultima può proseguire la sua rotta senza necessità di effettuare manovre per evitarla e, quando le barche sono *ingaggiate* sulle stesse *mure*, se la barca *sottovento* può modificare la sua rotta in entrambe le direzioni senza entrare immediatamente in contatto con la barca *al vento*.

Regola 11 – Sulle Stesse Mure Ingaggiate: Quando le barche sono sulle stesse *mure* ed *ingaggiate*, una barca *al vento* deve *tenersi discosta* da una barca *sottovento*.

Regola 71 – Decisioni dell'Autorità Nazionale

71.2 – L'autorità nazionale può confermare, modificare o riformare la decisione del comitato delle proteste...

71.3 – Quando l'autorità nazionale decide che in base ai fatti accertati dal comitato delle proteste una barca che era parte nell'udienza di una protesta ha violato una regola, deve penalizzarla, sia che quella barca o quella regola fossero menzionate o meno nella decisione del comitato delle proteste.

La Giura d'Appello FIV riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti), Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori) ha assunto la seguente

decisione

sull'appello di ITA 4051 avverso al provvedimento di squalifica, a norma della regola 14.1, assunto nei suoi confronti dal Comitato delle Proteste nella quinta prova del Campionato Zonale della Classe 470, organizzato dallo Yacht Club Cagliari il 14 e 15 aprile 2012.

Preliminarmente ITA 4051 fa rilevare che la documentazione relativa all'incidente che ha portato alla sua squalifica, richiesta in data 20/04/2012 unitamente ad una possibile riapertura dell'udienza, è stata consegnata dall'autorità organizzatrice in data 07/05/2012 e che il Comitato delle Proteste, con tale consegna, ha ritenuto di fatto chiuso il caso in esame con le decisioni assunte in data 15/04/2012 senza dover rientrare nel merito delle stesse. L'appello, è pervenuto alla FIV il 16/05/2012 nei termini della regola F 2.1 ed è, pertanto, ammissibile.

Premette l'appellante che nella quinta prova del Campionato Zonale Classe 470, a circa un minuto dal segnale di partenza ITA 4051 e ITA 4295 navigavano molto lente mure a dritta nelle vicinanze della barca del Comitato di Regata. ITA 4051 si ingaggiava da sottovento a ITA 4295 a una distanza di circa 30 - 40 cm. Pochi secondi prima del segnale di partenza è avvenuta una collisione tra il bordo sottovento di ITA 4295 (barca al vento) e la schiena del timoniere di ITA 4051, cui seguiva un secondo contatto tra gli alberi delle due barche con conseguente rottura del segnamento di ITA 4051. Le due barche presentavano reciproche proteste, regolarmente accolte dal Comitato delle Proteste e discusse in un'unica udienza,

al cui termine il Comitato delle proteste, accertati i fatti, squalificava entrambe le barche: ITA 4295 per violazione della regola 11 e ITA 4051 per violazione della regola 14 (b).

ITA 4051 chiede la revoca del provvedimento adottato dal Comitato delle Proteste e il reinserimento nella classifica nella posizione che le spetta. Nella fattispecie lamenta che la decisione del Comitato delle Proteste di penalizzare ITA 4051, barca con diritto di rotta, appare ingiusta e comunque in contrasto con il disposto della RRS 14. Infatti, considerata l'imprevedibilità e la repentinità della manovra di ITA 4295 al momento della partenza, e nonostante nella situazione specifica ITA 4051 stesse attentamente vigilando, non ha potuto evitare il contatto in quanto ragionevolmente impossibile. Il contatto è avvenuto inizialmente tra lo scafo di ITA 4295 e la schiena del timoniere di ITA 4051, e poco tempo dopo, tra lo scafo di ITA 4295 e le mani protese del prodiere di ITA 4051 nel tentativo di evitare danni e lesioni alle barche e/o agli equipaggi, avendo rilevato la pericolosità della situazione; anche l'alberatura e le vele delle due imbarcazioni sono venute a contatto. I danni subiti da ITA 4051 a seguito del contatto (rottura del mostravento in testa d'albero), trattandosi di una piccola deriva, non possono essere considerati determinanti, ad avviso dell'appellante, per l'applicazione della regola 14, così pure come le lesioni (botta alla schiena del timoniere) sembrano non ricadere su quanto affermato nei casi ISAF 110 e 19. Pertanto ITA 4051 non dovrebbe essere penalizzata a norma della RRS 14. Inoltre, ITA 4051, barca con "diritto di rotta", non ha alcun onere di prova per questa regola, per cui la squalifica del Comitato delle Proteste nei confronti di ITA 4051 appare essere fondamentalmente ingiusta, unitamente alla motivazione della decisione.

L'autorità nazionale, nel rispetto della regola F 3, ha ritualmente provveduto a comunicare il 24 maggio alle parti e al comitato delle proteste la rubricazione dell'appello unitamente all'invio di quanto prescritto, indicando anche gli indirizzi di posta elettronica di tutte gli interessati, per l'eventuale invio di osservazioni a norma della regola F 4, facoltà di cui si è avvalso in data 4 luglio il prodiere di ITA 4295 a mezzo e-mail, nella quale, contrariamente alla versione dei fatti accertata dal Comitato delle Proteste, asserisce che, come già affermato in udienza, non si è verificato inizialmente nessun contatto tra le imbarcazioni. Solo a seguito dello spostamento sopravvenuto del prodiere di ITA 4051 per colpire la coperta di ITA 4295, si verificava un contatto tra gli alberi. Chiede, quindi, il rigetto dell'illegittima richiesta dell'appellante di revoca del provvedimento adottato dal Comitato delle Proteste e reinserimento nella classifica nella posizione spettante, di sanzionare a norma dell'art. 69.1 (2) del Regolamento di Regata il comportamento gravemente sconveniente del prodiere di ITA 4051 e di annullare il provvedimento di squalifica nei confronti di ITA 4295.

Considerata la natura dell'appello è evidente che la Giuria d'Appello è chiamata a decidere in diritto, basandosi su fatti ritualmente accertati dal Comitato delle Proteste in udienza nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Non si rilevano, infatti, nella documentazione delle due proteste, errori di procedura nell'accertamento dei fatti, che il Comitato delle Proteste così sintetizza:

circa 20 secondi prima del segnale di partenza ITA 4051 si ingaggiava sottovento a ITA 4295. A circa 10 secondi si avvicinavano alla linea per partire. ITA 4051 chiedeva "acqua". A circa 5 secondi avviene un contatto tra la schiena del timoniere di ITA 4051 e l'imbarcazione ITA 4295. Il prodiere di ITA 4051 si sposta da centro barca sul bordo di dritta e batte con una mano sulla coperta di ITA 4295 facendo sbandare sopravvento la propria barca ITA 4051, causando un contatto tra l'albero o mostravento di ITA 4051 e la barca ITA 4295

e conclude per motivare la sua decisione:

ITA 4295 non si teneva discosta secondo la RRS 11 e non evitava contatto come da RRS 14. ITA 4051, a causa di una sua azione, genera un secondo contatto con danni, violando la RRS 14.1, squalificando entrambe le barche.

La Giuria d'Appello, dall'esame dei fatti accertati, osserva in diritto:

- ITA 4051 si è ingaggiata sottovento a ITA 4295 chiedendo "acqua" e a una distanza di pochi centimetri, acquisendo *diritto di rotta* ma con l'obbligo, dettato dalla RRS 15, di dare "inizialmente all'altra barca lo spazio per *tenersi discosta*", spazio che in base alla definizione di *tenersi discosta* viene rispettato solo "se la barca *sottovento* può modificare la rotta in entrambe le direzioni senza entrare immediatamente in contatto con la barca *al vento*". Il contatto, dopo circa 5 secondi, tra la schiena del timoniere di ITA 4051 e lo scafo di ITA 4295, fa ritenere che nell'ingaggiarsi *sottovento* a ITA 4295, ITA 4051 non abbia rispettato l'obbligo "iniziale", impostole dalla RRS 15, di dare a ITA 4295 lo spazio che le occorreva per *tenersi discosta*. ITA 4295, che per la manovra di ITA 4051 si è trovata a dover rispettare la RRS 11, non aveva nessun onere di anticipare una manovra per *tenersi discosta* cercando di indovinare cosa avrebbe fatto ITA 4051, per cui quest'ultima doveva concederle, oltre allo spazio, anche il "tempo necessario" per rispettare il suo nuovo "obbligo" e pochi "secondi" non sembrano essere un tempo adeguato (vedere Caso ISAF 53);
- la "protezione" di ITA 4295 a norma della RRS 15 aveva, tuttavia, una durata limitata, per cui dopo il primo contatto, è scattato per essa l'obbligo "di *tenersi discosta* dalla barca *sottovento*" a norma della RRS 11, obbligo che ITA 4295 ha disatteso nella seconda collisione. Infatti, date le condizioni del momento, lo spostamento del prodiere di ITA 4051 a centro barca ha fatto sbandare ITA 4051 *sopravvento*, causando un contatto tra gli alberi e la conseguente rottura del segnavento in testa d'albero di ITA 4051. Va ricordato in proposito che in base alla Terminologia nell'Introduzione al RRS il termine "barca" si riferisce alla barca nel suo complesso ed all'equipaggio a bordo e che la definizione di *tenersi discosta* non fa distinzione se equipaggio, vele e attrezzature della barca sono in "posizione normale";
- non risulta dall'accertamento dei fatti che l'azione del prodiere di ITA 4051 di richiamare ITA 4295 al rispetto dei suoi obblighi battendo sulla sua coperta, avesse finalità diverse, ipotizzabili come un'imputazione di comportamento gravemente sconveniente sanzionabile a norma delle regole 2 e/o 69, regola quest'ultima che non è nella disponibilità di un concorrente. Solo il Comitato per le Proteste avrebbe potuto agire a norma della RRS 69 a seguito di un rapporto o se avesse avuto un ragionevole motivo per ritenere che vi fosse stata cattiva condotta da parte di ITA 4295, azione di cui manca qualsiasi accenno nel caso di specie;
- l'applicazione della RRS 14 (b), al termine dei due episodi, diventa sostanzialmente ininfluyente. Comunque, nella specie si ritiene opportuno segnalare che a norma della regola stessa, il contatto tra la schiena del timoniere di ITA 4051 con lo scafo di ITA 4295, non fa parte dei "danni o lesioni" indicati nelle regole e sanzionabili a norma della RRS 14. Infatti, il contatto alla schiena non ha procurato una menomazione fisica al timoniere di ITA 4051 qualificabile come "lesione". Invece, in base al Caso ISAF 19, va considerata la sussistenza di un "danno" se un qualsiasi elemento della barca o della sua attrezzatura, pur se di modesto valore economico, è reso meno funzionale.

Di conseguenza, nella fattispecie la Giuria d'Appello ritiene che, giusta l'inequivocabile lettura della RRS 15, sussista nella motivazione della sentenza del Comitato delle Proteste il vizio di omessa applicazione, nel primo contatto tra le due barche, dell'obbligo "iniziale" di ITA 4051 di dare a ITA 4295 lo spazio per *tenersi discosta*, proteggendo quest'ultima dalla prescrizione della RRS 11, regola che, cessata per ITA 4295 la protezione della RRS 15, trova nel secondo contatto applicazione nei suoi confronti.

P Q M

la Giuria d'Appello:

- conferma, a norma della RRS 71.3, la squalifica di ITA 4051 anche per violazione della RRS 15, riformando di conseguenza, a norma della RRS 71.2, la decisione del Comitato delle Proteste;
- conferma la squalifica di ITA 4295 per violazione della RRS 11.

Così deciso ad Alassio il 14 luglio 2012

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale